

Codice A2205B

D.D. 15 giugno 2026, n. 982

"Fondazione del Piemonte per l'Oncologia" con sede in Candiolo (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione dello Statuto.



ATTO DD 982/A2205B/2026

DEL 15/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” con sede in Candiolo (TO).
Provvedimenti in ordine all’approvazione dello Statuto.

Premesso che

la “Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” con sede in Candiolo (TO), Viale della Ricerca 7, C.F. 95596990010 risulta essere stata iscritta in data 11/09/2008 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 880;

il Presidente della Fondazione, con nota acquisita al prot. n. 10058 del 14/04/2026, ha presentato istanza di iscrizione del nuovo Statuto della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da atto a rogito della Dott.ssa Maria Clara Rosso, notaio in Torino (TO), rep. n. 160 del 08/04/2026, al fine di: *“riformare la carta statutaria della Fondazione, in ragione del mutamento della denominazione sociale in <<Istituto Nazionale Oncologico Candiolo>> siglabile <<INOC>> e di annettere, quale parte integrante ed essenziale del testo statutario stesso, la Carta dei Valori Allegra Agnelli, in conformità alle deliberazioni del Comitato Congiunto FPRC.-FPO”*, come meglio definito e descritto dagli articoli 1 e 3 dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 880 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione del Piemonte per l'Oncologia" con sede in Candiolo (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "A" AL NUMERO 126 DI FASCICOLO

STATUTO

"INOC- ISTITUTO NAZIONALE ONCOLOGICO CANDIOLO"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione, già denominata "FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA", è denominata "INOC - ISTITUTO NAZIONALE ONCOLOGICO CANDIOLO", siglabile "ISTITUTO NAZIONALE ONCOLOGICO CANDIOLO" o "INOC" (poi nel testo «INOC»); la sigla può da sola rappresentare la denominazione ed entrambe possono essere scritte con lettere maiuscole o minuscole, in qualsiasi carattere o composizione grafica.

INOC ha sede in Candiolo (TO), viale della Ricerca 7.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INOC può trasferire la sede legale nella Regione Piemonte e può istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero.

3. INOC è iscritta al Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte in data 11 settembre 2008 al numero 880 ed ha natura di ente giuridico di diritto privato senza scopo di lucro, è accreditata quale presidio ospedaliero ex art. 43 L/833/78 facente parte della rete prevista dalla programmazione sanitaria regionale, è stata riconosciuta quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dal Ministero della Salute.

4. INOC ha durata illimitata.

Art. 2

Fondatori

1. INOC è stata costituita dai Fondatori:

- Regione Piemonte;

- Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS, ora "Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro - Ente del Terzo Settore", siglabile «FPRC ETS».

2. A seguito e per effetto dell'art. 5 della legge regionale n.10 del 15 luglio 2025 e degli atti amministrativi attuativi della medesima, la Regione Piemonte ha rinunciato alla qualità di Fondatore.

3. Nel presente statuto il termine Fondatori si intende riferito anche al singolare, qualora vi sia un unico Fondatore.

4. I Fondatori potranno attribuire la qualifica di Fondatore ai soggetti che concorrano, con l'apporto di beni materiali o immateriali, in modo significativo e rilevante, al perseguimento delle finalità istituzionali di INOC.

5. I soggetti qualificati Fondatori si impegnano, nel rispetto dei principi della "Carta dei Valori Allegra Agnelli", a mettere a disposizione di INOC le loro conoscenze scientifiche e capacità professionali, per il miglior perseguimento degli scopi fondazionali.

Art. 3

Scopi

1. INOC opera nell'ambito del settore oncologico per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) gestire e continuare a sviluppare a Candiolo una struttura sanitaria di assistenza e di ricerca clinica e traslazionale, dotata di posti letto in misura sufficiente a consentire una gestione efficiente ed efficace e a soddisfare la domanda;

b) svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie, da altri enti messe a disposizione di INOC o da questo assunte in gestione;

c) svolgere attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, al fine di costituire punto di riferimento nazionale nell'area tematica di riconoscimento;

d) sviluppare la ricerca, clinica e traslazionale, negli ambiti di attività istituzionale, in forma integrata con l'assistenza sanitaria;

e) sviluppare, nel rispetto dei principi della "Carta dei Valori Allegra Agnelli" che si allega sotto la lettera "A") la missione clinico-assistenziale e scientifica dedicata all'assistenza sanitaria oncologica, alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione e, a tal fine, promuovere, progettare e coordinare su base nazionale la nascita e lo sviluppo di strutture, poli e ospedali oncologici aventi le medesime caratteristiche della struttura gestita a Candiolo;

f) elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con università e altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica;

g) partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale, della Unione Europea e della cooperazione internazionale;

2. Per il raggiungimento dei propri scopi INOC potrà, tra l'altro:

a) amministrare e gestire i beni mobili e immobili propri, ricevuti in locazione o comodato, ovvero posseduti e/o detenuti a qualunque altro titolo;

b) porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per il finanziamento e la realizzazione delle operazioni deliberate, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento dei propri scopi;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi delle proprie attività, in via parziale, strumentale;

d) partecipare a procedure di qualunque natura o stipulare convenzioni di qualsiasi genere per l'affidamento di attività o per la prestazione di servizi a valere su fondi pubblici e privati;

e) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e/o privati, attività strumentali, anche produttive, sia mediante la stipula di accordi e/o convenzioni sia costituendo soggetti giuridici, anche in forma societaria;

f) svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale a quelle indicate nelle lettere precedenti.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio di INOC è costituito dai beni, dalle somme di denaro e dalle altre utilità conferiti, a tale titolo, dai Fondatori nell'atto di costituzione o successivamente dagli stessi Fondatori o da altri soggetti e accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio di INOC i conferimenti in denaro e in natura, i beni mobili e immobili pervenuti a INOC a qualsiasi titolo, donazioni, eredità e legati, i contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli utili maturati.

Art. 5

Attività – Principi

1. INOC svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. INOC opera per promuovere e sostenere un modello di cura oncologica fondato sulla centralità della persona, sull'eccellenza clinica e sull'innovazione scientifica e organizzativa.

Nel rispetto della dignità, dei bisogni e dei valori di ogni paziente, INOC si impegna a favorire la qualità e l'appropriatezza delle cure, l'umanizzazione dei percorsi assistenziali e lo sviluppo di soluzioni innovative che migliorino l'esperienza di cura, gli esiti clinici e la qualità della vita delle persone colpite da malattia oncologica.

3. INOC ispira la propria azione ai principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, promuovendo modelli di gestione responsabili, trasparenti e orientati al lungo periodo.

4. Tutti coloro che operano ai vari livelli all'interno di INOC, inclusi medici, ricercatori, dipendenti, si impegnano formalmente a rispettare i principi del Codice Etico, ispirato ai principi della "Carta dei Valori Allegra Agnelli".

5. INOC promuove lo sviluppo delle imprese *start up* e *spin off* innovative in materia di ricerca biomedica e biotecnologica, con le modalità stabilite in un proprio regolamento.

6. INOC svolge la sua attività anche attraverso reti di ricerca di eccellenza, aprendo la collaborazione con gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, con università ed enti pubblici di ricerca, con gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali.

7. INOC programma l'attività di ricerca coerentemente con gli atti di programmazione nazionali e regionali, ove applicabili.

Art. 6

Mezzi finanziari

1. INOC trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai contributi che FPRC ETS, nei limiti della sua capacità di raccolta, erogherà nell'ambito delle sue finalità istituzionali;

c) da eventuali contributi destinati dall'Unione Europea, dallo Stato,

dalla Regione Piemonte e da privati a favore di fondazioni private senza scopo di lucro qual è INOC;

d) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

e) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle attività istituzionali, anche da enti costituiti o partecipati;

f) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 7

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il budget dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

4. È vietata ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione, a meno che non sia imposta per legge.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati allo sviluppo dello scopo di INOC.

Art. 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi di INOC il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori o il Revisore

Unico, anche costituito in forma societaria, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Presidente d'onore di INOC, con delibera adottata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

3. La durata del mandato degli organi di INOC è di tre anni ed è rinnovabile.

4. INOC potrà inoltre dotarsi, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, di ulteriori comitati e organi con funzioni istruttorie e consultive, le cui competenze e modalità di funzionamento saranno stabilite dalla delibera istitutiva e dai regolamenti di INOC.

5. Gli organi di INOC perseguono gli scopi della stessa assicurando la sostenibilità e l'equilibrio economico della gestione.

6. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico sono scelti tra persone che hanno i requisiti richiesti per tali organi dalla normativa applicabile a INOC.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, uno dei quali designato come Presidente, nominati dai Fondatori di comune accordo.

2. I Fondatori si faranno carico di verificare la sussistenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare di comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell'assistenza sanitaria o della ricerca.

3. In caso di sostituzione nel corso del mandato il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione:

attribuzioni e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria di INOC, ed esercita ogni altro potere previsto dal presente statuto.
2. Ai consiglieri di amministrazione spetta un compenso complessivo definito di comune accordo dei Fondatori, di volta in volta anteriormente alla nomina dei consiglieri;
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera la ripartizione di tale compenso, tenuto conto di ruoli, eventuali incarichi specifici e delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato.

Art. 11

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero, se ne faccia richiesta almeno uno dei Fondatori, dal Vice Presidente, se nominato, dal Direttore Generale, o da due Consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede di INOC, ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione, oppure in videoconferenza o in conferenza telefonica secondo le norme indicate dal codice civile per le società per azioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola a mezzo pec o mezzo posta elettronica ordinaria, oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con un preavviso minimo di due giorni, a mezzo PEC o, occorrendo, anche a

mezzo di telegramma.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti: a) in coerenza con il parere vincolante e le indicazioni di FPRC ETS, le modifiche di statuto, anche di adeguamento a sopravvenute disposizioni di legge; b) i regolamenti interni; c) la nomina del Vicepresidente, del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e – su proposta del Direttore Generale – e del Direttore Sanitario, determinandone preventivamente i rispettivi compensi; d) il piano strategico pluriennale, comprensivo del piano degli investimenti e del business plan, il *budget* annuale; e) l'acquisizione di partecipazioni o la costituzione di enti sempreché coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse; f) il trasferimento della sede; g) in coerenza con il parere vincolante e le indicazioni di FPRC ETS, la dichiarazione d'estinzione di INOC.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano di età.

7. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o dal soggetto di cui al precedente comma 6 che, in caso di sua assenza o impedimento, presiede l'adunanza e dal segretario verbalizzante.

8. E' possibile, se previsto nell'avviso di convocazione, che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi di audio-video collegamento, anche utilizzando piattaforme online.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale di INOC di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente cura i rapporti con istituzioni, società ed enti, privati e pubblici, nazionali e internazionali; intrattiene i rapporti con i Fondatori, i sostenitori, gli interlocutori istituzionali di livello centrale e locale.
3. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Esercita la, e sovrintende alla, gestione ordinaria delle attività di INOC e ne è il responsabile.
2. Il Direttore Generale definisce l'organizzazione interna degli uffici improntata a criteri di efficienza ed efficacia e nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore Generale possono essere delegati taluni poteri gestori, mediante il conferimento di apposita procura in forma notarile.

Art. 14

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dai Fondatori.
2. I Fondatori possono decidere che l'organo di controllo sia costituito da un unico membro o, in alternativa, che le funzioni di controllo siano attribuite a un revisore legale, anche costituito in forma societaria.

3. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Legali dei Conti.

4. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati.

5. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economico-patrimoniale di INOC, provvede al riscontro della gestione finanziaria e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo su cui redige apposita relazione.

6. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle tariffe professionali eventualmente in vigore, ovvero delle indennità normalmente riconosciute per incarichi di pari complessità.

Art. 15

Direttore Scientifico e Comitato tecnico scientifico

1. Il Direttore Scientifico è il responsabile dell'attività di ricerca clinica e traslazionale di INOC.

2. Un Comitato Tecnico Scientifico - presieduto e coordinato dal Direttore Scientifico - con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico, è eventualmente costituito dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

Art. 16

Estinzione della Fondazione

1. INOC si estingue per sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo come definito nell'Art. 3 o per insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità predette.

2. Il patrimonio residuo è devoluto dai Fondatori ad un ente senza scopo di lucro con finalità di cura e ricerca oncologica, prioritariamente con sede nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Candiolo, lì 8 aprile 2026

F.ti: Andrea AGNELLI

Andrea BONGIORNO

Stefano AIMO

MARIA CLARA ROSSO

CARTA DEI VALORI ALLEGRA AGNELLI

Non avrei mai immaginato che la lotta contro il cancro sarebbe diventata la mia vocazione. La vita, però, ha i suoi modi per indicarci la strada. Ho scelto di impegnarmi in prima persona più di quarant'anni fa, perché questa malattia, che è una sfida per l'umanità, ha toccato profondamente la mia esistenza come quella di tantissime altre persone.

Fu determinante, alla fine degli anni Settanta, l'incontro con alcuni ricercatori dell'Università di Torino. I loro laboratori erano solite, spazi di fortuna, ambienti inadeguati alla grandezza della loro competenza e della loro passione. Pensai allora che bisognasse dare a quei ricercatori gli strumenti migliori per fare ricerca di eccellenza al servizio del paziente e oggi, di fronte alle straordinarie conquiste dell'oncologia, lo penso con ancora maggiore convinzione.

Da quell'incontro, sostenuta dalla spinta decisiva di mio marito Umberto, capii che avrei dovuto e soprattutto potuto fare molto di più che firmare un assegno. Nacque quindi, pochi anni dopo, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, con un'ambizione visionaria: contribuire alla sconfitta del cancro attraverso un polo oncologico d'avanguardia. Quel sogno prese forma nell'Istituto di Candiolo, un luogo dove cura e ricerca si fondono ogni giorno con un unico obiettivo: portare al letto del paziente le terapie più efficaci nel minor tempo possibile.

Candiolo è della comunità e per la comunità. È stato realizzato grazie alla generosità di decine di migliaia di persone che hanno scelto di credere in un sogno ancora prima che in un progetto; tante gocce che fanno un oceano. Quella fiducia continua a essere trasmessa a tutte le donne e a tutti gli uomini che ogni giorno lavorano a Candiolo, trasformandosi in competenza, dedizione e cura autentica.

Senza i donatori, Candiolo non esisterebbe: “mantenere la parola data” è stato e resterà il cardine di tutto ciò che facciamo. Il paziente è sempre stato

al centro e dovrà esserlo per sempre. Chiunque varchi queste porte ha il diritto di curarsi e di beneficiare delle scoperte qui e fin qui compiute, indipendentemente dalla propria condizione.

Dobbiamo andare avanti, finché il cancro non sarà vinto. Dobbiamo ampliare gli sforzi oltre i nostri confini e vogliamo farlo con una veste nuova: mi è stato chiesto di rinominare la Fondazione con il mio nome. Ne sono commossa e onorata.

La presente Carta dei Valori rappresenta la mia promessa verso il futuro: Candiolo dovrà continuare a essere all'altezza della sua stessa eredità, un'eredità straordinaria, fatta di scienza e di speranza, con la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità. Essa costituisce il riferimento vivo per tutti coloro che operano in nome della Fondazione e dell'Istituto, nella certezza che credibilità e trasparenza non siano obblighi formali, ma il modo autentico di onorare la fiducia di chi ci ha sostenuto e di chi ci sosterrà.

Questi sono i Valori che hanno guidato ogni mia scelta e che consegno a chi mi seguirà:

- **Fiducia:** quella dei donatori, dei pazienti e della comunità, da guadagnare ogni giorno e da non tradire mai.
- **Eccellenza:** nella ricerca, nella cura, nelle persone. Non come traguardo, ma come impegno permanente.
- **Umanità:** perché dietro ogni diagnosi c'è una persona, una famiglia, una storia.
- **Accessibilità:** perché le scoperte e la cura hanno valore solo se raggiungono chi ne ha bisogno.
- **Trasparenza e serietà:** come fondamento etico di ogni azione.
- **Continuità:** il coraggio di costruire qualcosa che duri oltre noi stessi.

F.ti: Andrea AGNELLI

Andrea BONGIORNO

Stefano AIMO

MARIA CLARA ROSSO